Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — L. 0,60

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 12 novembre 1924** — **Numero 264**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*. all'estero *L. 1 20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1º del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - (*) — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli — *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1723.**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. **1737.**

Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e visto il relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VII, riguardante la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili;

Visti il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 97, il R. decreto-legge 8 giugno 1920, n. 822, e le leggi 13 agosto 1921, n. 1080, e 22 agosto 1922, n. 1169;

Visti il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nonchè le rispettive modificazioni successive;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, nn. 2960 e 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale stabilito dalla tabella annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, è ripartito, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto stesso, fra gli archivi notarili distrettuali, tenuto conto, fra l'altro, delle esigenze derivanti dalla riunione degli archivi sussidiari dipendenti. Al temporaneo funzionamento separato di questi sarà provveduto in via straordinaria, con impiegati assegnati ad archivi distrettuali.

Tale ripartizione del personale sarà effettuata entro il 31 dicembre 1924, e potrà essere modificata ogniqualvolta esigenze di servizio lo consiglino.

Art. 2.

Al personale indicato nell'articolo precedente sono applicabili, per l'assunzione in servizio, per la carriera e per il trattamento economico, le disposizioni vigenti per il personale dell'amministrazione civile dello Stato, in quanto non sia altrimenti stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali.

Art. 3.

L'ammissione ai ruoli dei gruppi *A* e *C*, di cui nella tabella annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ha luogo mediante concorso per esami fra coloro che possiedano i seguenti titoli di studio, oltre ad essere forniti degli altri requisiti prescritti dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960:

a) per il gruppo A, diploma di laurea in giurisprudenza;

b) per il gruppo *C*, diploma di licenza da scuola media inferiore, o alcuno dei titoli equipollenti previsti nel comma 2°, lettera *c*), dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto 18 anni e non superati 30 anni di età, salvo il disposto degli articoli 8, ultimo comma, della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 4.

L'esame di concorso per l'ammissione al ruolo del gruppo *A* consta delle seguenti prove scritte: *a*) trattazione di un tema di diritto civile; *b*) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; *c*) trascrizione e illustrazione di un documento latino scritto in Italia dal secolo XII al secolo XV. La prova orale ha per oggetto le seguenti materie: diritto civile; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; tasse sugli affari; paleografia, diplomatica e archivistica; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

L'esame di concorso per l'ammissione al ruolo del gruppo *C* consta di una prova scritta sopra un tema di composizione in lingua italiana e di un'altra su nozioni riguardanti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, nonchè di una prova orale sulla materia della seconda prova scritta e su nozioni delle seguenti: tasse sugli affari; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato. Nelle prove scritte si tiene conto anche della calligrafia.

Art. 5.

Gli esami stabiliti nell'articolo precedente hanno luogo presso il Ministero della giustizia.

Per gli esami di ammissione al gruppo *A*, la commissione è composta di un magistrato trattenuto con funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia, di grado non inferiore al quinto, il quale la presiede; di un funzionario della carriera di ragioneria presso lo stesso Ministero, di grado non inferiore al settimo; di un conservatore d'archivio notarile distrettuale; di un professore universitario docente di diritto civile; e di un funzionario degli archivi di Stato, incaricato dell'insegnamento di paleografia, diplomatica e archivistica.

Per gli esami di ammissione al gruppo *C*, la commissione è costituita dei primi tre componenti la commissione indicata nel comma precedente.

Un impiegato del Ministero della giustizia, di grado non inferiore al nono, ha le funzioni di segretario delle commissioni di cui nel presente articolo.

Art. 6.

A parità di risultato negli esami di ammissione, la preferenza è determinata dai titoli di studio, di servizio e professionali aventi relazione col notariato, a giudizio discrezionale della commissione esaminatrice.

A parità di merito per esame e per titoli, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 7.

Il personale in servizio di prova ha la qualifica di volontario archivista per il gruppo *A*, di volontario assistente aggiunto per il gruppo *C*.

Con decreto del Ministro della giustizia saranno stabiliti, entro i limiti previsti nell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli assegni mensili da corrispondersi al personale in prova contemplato nel presente articolo e nel successivo art. 10.

Art. 8.

Le promozioni al grado nono del gruppo *A* sono conferite per un terzo dei posti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito, fra gli impiegati del grado decimo, i quali abbiano compiuto, rispettivamente, sei e otto anni di servizio in tale grado, purchè in ogni caso gli impiegati medesimi abbiano superato l'esame di idoneità al notariato oppure l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio del notariato stesso.

Le promozioni al grado undecimo del gruppo *C* sono conferite per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito, fra gli impiegati del grado dodicesimo, i quali abbiano compiuto, rispettivamente, dieci e dodici anni di servizio nel gruppo.

L'esame di concorso indicato nel comma precedente ha luogo sulle stesse materie e nelle stesse forme stabilite dai precedenti articoli 4 e 5 per l'ammissione al gruppo *C*.

Art. 9.

Per le promozioni ai gradi settimo e ottavo del gruppo *A*, nono, dodicesimo e decimo del gruppo *C*, si provvede, rispettivamente, secondo il disposto degli articoli 6, 7, 10, 12 e 13 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e delle altre norme vigenti per il personale dello Stato in quanto siano applicabili.

Art. 10.

La nomina nel ruolo del personale subalterno ha luogo, con decreto ministeriale, fra coloro che possiedano i requisiti stabiliti dall'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I figli di impiegati degli archivi notarili hanno titolo di preferenza sui figli di impiegati di altre amministrazioni statali.

Il personale subalterno in prova ha la qualifica di volontario usciere.

Art. 11.

La destinazione del personale di prima nomina ai singoli archivi notarili è stabilita tenuto conto del merito, compatibilmente con le esigenze del servizio.

I trasferimenti di sede hanno luogo d'ufficio oppure a domanda dell'impiegato.

Quando non si provveda d'ufficio, le vacanze di posti vengono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Gli aspiranti debbono presentare domanda, indicando l'ordine di preferenza, entro venti giorni dalla data della pubblicazione. Nel caso di più domande per lo stesso posto, la scelta è fatta tenendo conto in particolar modo del merito di servizio.

Nonostante l'avvenuta pubblicazione di posti vacanti nel bollettino, può provvedersi ai medesimi mediante trasferimenti d'ufficio.

Art. 12.

Gli impiegati appartenenti ai gradi ottavo, nono e decimo del gruppo *A* possono essere destinati a prestare servizio in qualsiasi archivio, al quale siano assegnati posti corrispondenti ad uno dei gradi stessi. La medesima disposizione è applicabile agli impiegati appartenenti ai gradi nono, decimo e undecimo del gruppo *C*, e a quelli appartenenti ai gradi dodicesimo e tredicesimo dello stesso gruppo *C*.

Art. 13.

L'impiegato deve raggiungere la sede assegnatagli entro il termine di un mese dalla data di registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti.

Art. 14.

Le funzioni direttive dell'archivio notarile sono esercitate dal funzionario di grado più elevato del gruppo *A*, assegnato a ciascun archivio dalla tabella di ripartizione del personale. Qualora allo stesso archivio fossero assegnati più funzionari di tale grado, le funzioni direttive saranno attribuite con decreto ministeriale.

Art. 15.

Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione a termine di legge, gli impiegati e gli uscieri, che abbiano compiuti 65 anni di età e 40 di servizio oppure 70 anni di età e 20 anni di servizio utile a pensione.

Art. 16.

All'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, è sostituito il seguente:

« Agli impiegati e uscieri degli archivi notarili, inscritti alla cassa di previdenza, nonchè alle vedove e agli orfani dei medesimi, sono dovute, a carico del bilancio degli archivi notarili, le stesse pensioni e indennità spettanti agli impiegati civili dello Stato e alle loro famiglie, da liquidarsi con le stesse norme, ai sensi del testo unico delle leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, e delle successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1924.

« Il fondo dei sopravanzi degli archivi notarili è per ogni effetto surrogato agli impiegati e uscieri degli archivi medesimi e ai loro eredi per le somme comunque liquidate o da liquidarsi, dal 1° gennaio 1924, a carico della cassa di previdenza, a titolo di pensione o indennità o corresponsione di capitale. Tali somme sono versate dalla cassa di previdenza al fondo dei sopravanzi nel gennaio di ogni anno per l'anno precedente, in base al corrispondente elenco nominativo. Entro lo stesso termine e con analogo elenco, sono versati dal fondo dei sopravanzi i contributi annuali dovuti dal personale e dagli archivi alla cassa di previdenza.

« Il fondo dei sopravanzi non può esercitare presso la cassa di previdenza la facoltà concessa dall'art. 13 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.

« I premi di riscatto per servizi anteriori a quello normalmente valutabile agli effetti della pensione sono versati al fondo dei sopravanzi, presso il quale soltanto ha effetto il riscatto.

« Qualora ai pensionati di cui nel presente articolo spettino altre pensioni, la pensione a carico degli archivi notarili viene ridotta in proporzione al rapporto fra il totale delle pensioni spettanti e la pensione maggiore. Nel caso di concorso di pensioni di guerra, sono applicabili le disposizioni concernenti il concorso delle medesime con quelle dovute al personale civile dello Stato ».

Art. 17.

Il reddito del capitale di fondazione della cassa di previdenza per il personale degli archivi notarili e l'ammontare delle multe e ammende spettanti alla cassa medesima sono da questa accreditati ogni anno ai singoli conti individuali, in base ad una aliquota percentuale dello stipendio di ciascun impiegato, da determinarsi annualmente in rapporto alla somma disponibile per la ripartizione e al totale complessivo degli stipendi.

Nel determinare l'aliquota, si trascurano le frazioni di dieci centesimi eventualmente risultanti nel quoziente.

Il presente articolo avrà effetto dal 1° gennaio 1922.

Art. 18.

Il pagamento degli stipendi e delle competenze accessorie spettanti al personale degli archivi notarili, nonchè delle pensioni e indennità contemplate nel precedente art. 16, è effettuato nei termini previsti per il personale dello Stato.

Le ritenute erariali da eseguirsi, a carico dei singoli percipienti, sui pagamenti indicati nel precedente comma sono versate a cura del Ministero della giustizia, nella misura stabilita per il personale dello Stato, nel termine prescritto per il versamento dei contributi di previdenza, insieme con le ritenute relative agli altri pagamenti fatti presso gli archivi notarili, con effetto dal 1° gennaio 1924.

Art. 19.

All'art. 64 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito il seguente:

« Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio, apponendovi la data in tutte lettere ».

Art. 20.

Il capo dell'archivio notarile deve accertarsi che i fogli dei repertori notarili e delle relative copie, nonchè quelli del registro per i protesti cambiari, corrispondano ai modelli stabiliti.

Art. 21.

Gli indici alfabetici dei repertori, prescritti dagli articoli 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 81 del R. de-

creto 10 settembre 1914, n. 1326, sono, per ciascuno dei due repertori, compilati ad indice unico continuativo e rilegati in volume separatamente dal repertorio corrispondente, con effetto dal 1° gennaio 1925.

E' abrogata la disposizione dell'art. 72 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, in quanto stabilisce che gli atti siano forniti di un indice alfabetico delle parti.

Art. 22.

I certificati repertoriali negativi, prescritti dall'ultimo comma dell'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, possono eliminarsi dall'archivio dopo che sia avvenuta la ispezione prevista nel successivo art. 128 della legge stessa.

Art. 23.

I notari devono annotare gli estremi delle eseguite trascrizioni e iscrizioni ipotecarie in margine agli atti, per i quali tali formalità sono per i notari stessi obbligatorie, sotto pena di una ammenda di lire cinque per ogni omissione.

L'ammenda stabilita dal presente articolo è dovuta per intero anche nel caso della oblazione prevista dall'art. 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 24.

La presentazione degli atti, repertori e registri dei notari per le ispezioni stabilite dall'art. 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si effettua presso l'archivio notarile distrettuale, a cura del quale sono stabiliti i turni e termini di presentazione, d'accordo col presidente del Consiglio notarile, viene redatto e scritto il verbale di ispezione in doppio originale, sono denunciate le contravvenzioni per l'omessa presentazione medesima.

Può rilasciarsi copia del verbale in carta semplice a richiesta del notaro cui l'ispezione si riferisce, mediante il pagamento dei diritti di richiesta e di scritturazione.

Il presente articolo entrerà in vigore per le ispezioni relative al biennio 1923-24.

Art. 25.

Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 149 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che:

1° la notizia della morte del notaro, oltre che al consiglio notarile, deve essere data al pretore, qualora il comune, in cui il notaro aveva la residenza, sia sede di pretura, e al conciliatore del comune medesimo negli altri casi, entro il termine e sotto la pena stabiliti nel 2° comma del citato art. 38, anche per quanto riguarda l'ufficiale di stato civile indicato nel primo comma dell'articolo stesso;

2° per l'apposizione e la rimozione dei sigilli agli atti del notaro cessato, la conseguente consegna degli atti all'archivio notarile ed ogni altra operazione demandata dalle disposizioni stesse al pretore, provvede il pretore oppure il conciliatore, a seconda dei casi previsti nel numero precedente. Qualora le operazioni medesime debbano compiersi in comune diverso da quello di residenza del notaro, vi procede, analogamente, il pretore residente in tale comune o, in mancanza del pretore, il conciliatore;

3° non è richiesto l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto, o di un consigliere da lui delegato, per la consegna all'archivio notarile degli atti del notaro cessato dall'esercizio o traslocato ad altro distretto.

Il sigillo del notaro cessato dall'esercizio o traslocato ad altra sede è annullato, nella forma stabilita dall'art. 40 della citata legge sul notariato, d'ordine del capo dell'archivio notarile distrettuale.

Il compenso previsto nell'ultimo comma dell'art. 62 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, può raggiungere la somma di lire tre al giorno.

Art. 26.

Le copie prescritte dall'ultimo comma dell'art. 66 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo che il testamento originale, a cura del notaro o dell'archivio, abbia fatto passaggio al fascicolo generale, sono aperte, vistate dal capo dell'archivio e collocate, in serie distinta, nella sezione delle copie degli atti tra vivi. Le buste corrispondenti sono eliminate, tranne, per la parte contenente le indicazioni stabilite, nel caso in cui la copia non recasse la sottoscrizione del notaro.

Art. 27.

L'indice degli atti di ultima volontà, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 154 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sarà formato a schedario, col sistema della scheda multipla, a decorrere dagli atti ricevuti dal 1° gennaio 1925.

Art. 28.

Le norme da osservarsi per la raccolta e la pubblicazione delle notizie statistiche relative al notariato sono stabilite dal Ministro della giustizia.

Art. 29.

Le note informative sul conto del personale degli archivi notarili sono trasmesse al Ministero della giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Art. 30.

Il bollettario e il registro delle richieste stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 187 e 219 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono riuniti in unico modello, senza le contromatrici previste nel comma 2° del citato art. 219.

E' parimenti riunito in unico modello il libro-giornale di cassa prescritto dall'art. 186 del Regio decreto stesso e costituito ai sensi dell'art. 70 delle istruzioni sui servizi del notariato, approvato col decreto Ministeriale 23 maggio 1916.

Il bollettario indicato nel primo comma del presente articolo è fornito a cura della ragioneria del Ministero della giustizia, in conformità delle disposizioni riguardanti la fornitura dei bollettari alle Tesorerie dello Stato. Sono forniti dall'ufficio stesso gli altri modelli di scritture occorrenti per la gestione patrimoniale e finanziaria degli archivi notarili.

Il presente articolo avrà applicazione graduale entro lo esercizio 1924-25.

Art. 31.

Gli onorari stabiliti dall'art. 9 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, nel caso previsto dal successivo articolo 11, sono dall'archivio notarile corrisposti al notaro o ai suoi eredi, in seguito a domanda scritta in carta semplice. Tali onorari, qualora non siano richiesti entro il quinquennio dalla data del versamento all'archivio, si prescrivono a favore dell'archivio stesso.

Possono compensarsi con gli onorari di cui nel presente articolo le spese indicate nell'art. 149 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Art. 32.

Il diritto fisso di cui all'art. 18 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, nel caso di più operazioni derivanti dalla stessa richiesta, non è applicabile alle operazioni accessorie, che siano presupposto o conseguenza della richiesta, per disposizioni di legge.

I verbali di passaggio di testamento pubblico agli atti fra vivi, di deposito e pubblicazione di testamento olografo e di apertura di testamento segreto, nonchè le relative copie per denunzia di successione, sono soggetti al diritto di richiesta.

E' abolito lo speciale registro cronologico di cui nell'articolo 112 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. In luogo del numero prescritto dal comma 3° dello stesso articolo, deve indicarsi il numero della bolletta di riscossione delle tasse corrispondenti oppure il numero sotto il quale la partita è annotata nel registro delle operazioni a debito.

Art. 33.

All'art. 37 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aggiunto il seguente capoverso:

« Per la ricerca di un atto nell'indice generale, se l'atto è indicato con data precisa, è dovuta la tassa di lire cinque; se l'atto è indicato col solo anno, la tassa è di lire dieci; se si indicano più anni, ai quali la ricerca debba estendersi, sono dovute lire dieci per il primo anno e lire una per ciascuno degli anni successivi, ai quali la ricerca si è estesa ».

Art. 34.

La corrispondenza ufficiale degli archivi notarili col Ministero della giustizia, di regola, ha luogo direttamente.

Art. 35.

Il capo dell'archivio notarile mandamentale o comunale ha il titolo di archivista.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 36.

La graduatoria fra gli impiegati aventi titolo all'assegnazione ad un medesimo grado dei gruppi *A* e *C*, prevista dall'art. 10, comma 6°, del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3138, per la prima attuazione del decreto stesso, è determinata dallo stipendio a parità del grado attuale dell'impiegato e dell'attuale categoria dell'archivio, cui il medesimo appartiene. L'anzianità, agli effetti della graduatoria medesima, viene computata con le stesse norme da adottarsi per l'attribuzione dei nuovi stipendi.

Art. 37.

Qualora, in seguito al conferimento del grado ottavo del gruppo *A* a tutti i conservatori, che non si fossero potuti assegnare al grado settimo, risultasse eccedenza nel grado ottavo stesso in confronto ai posti stabiliti dalla tabella, non potranno essere conferiti, entro il limite della eccedenza, nè posti nel grado decimo a sottoarchivisti a scelta o altrimenti mediante nuove nomine, nè altri posti inferiori al grado ottavo per promozioni.

E' mantenuto il titolo di conservatore a tutti coloro che attualmente ne sono provvisti.

Art. 38.

Per la prima attribuzione degli stipendi, è valutata, nel nuovo grado, un'anzianità decorrente dalla data della nomina al grado rivestito al 31 dicembre 1923, tenuto conto delle riduzioni e detrazioni applicabili fino a tale data, ai sensi dell'art. 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, quando all'impiegato sia conferito uno dei gradi corrispondenti a quello assegnatogli alla data medesima.

Quando all'impiegato sia conferito, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, uno dei gradi non corrispondenti a quello assegnatogli alla data del decreto predetto, purchè ad esso non inferiore, è valutata un'anzianità decorrente dal 1° gennaio 1924.

In aggiunta all'anzianità, determinata ai sensi dei precedenti commi, è tenuto conto degli aumenti di anzianità e delle abbreviazioni di periodi spettanti all'impiegato giusta le disposizioni vigenti per il personale dello Stato fino alla data di attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 39.

Ai conservatori, i quali, ai sensi del precedente art. 37, fossero assegnati al grado di capo archivista, sarà attribuito lo stipendio massimo corrispondente a tale grado inferiore. Ai medesimi, quando ottengano la promozione al grado settimo, con le norme stabilite per tale promozione, in seguito a vacanze di posti, sarà attribuito lo stipendio relativo all'anzianità decorrente dalla precedente nomina a conservatore, con la valutazione indicata nei commi 1° e 3° dell'articolo precedente.

Art. 40.

Per i periodi dal 1° maggio 1919 al 31 marzo 1922 e dal 1° aprile 1922 al 31 dicembre 1923, è assegnato agli impiegati di ciascun grado lo stipendio annuo corrispondente alla media degli stipendi, che, al 31 dicembre 1923, compresi gli aumenti percentuali, gli acconti e gli assegni mensili temporanei, erano attribuiti agli impiegati collocati al 1° gennaio 1924 nello stesso grado, con l'aumento seguente:

a) per il primo periodo, due quinti della differenza fra tale media e quella dei nuovi stipendi assegnati agli impiegati stessi, con detrazione, fino al 28 febbraio 1921, dell'importo medio degli assegni mensili temporanei come sopra attribuiti ai medesimi;

b) per il secondo periodo, quattro quinti della differenza indicata nell'alinea precedente.

La frazione di cento lire eventualmente risultante nello stipendio annuo da assegnarsi, se supera la metà, si considera come centinaio intero: in caso diverso, non si computa.

Ai sottoarchivisti e assistenti assegnati al 1° gennaio 1924 al gruppo *A*, per il possesso di titoli di studio, è attribuito, per i periodi indicati nel primo comma, lo stipendio annuo determinato, ai sensi del comma stesso, per il grado nel quale essi sarebbero stati collocati, se non si fosse tenuto conto dei titoli di studio, secondo la graduatoria stabilita per il conferimento dei nuovi gradi, in base al posto dai medesimi occupato al 31 dicembre 1923.

Agli impiegati, che sono cessati dall'ufficio nel periodo dal 1° maggio 1919 al 31 dicembre 1923, è attribuito, per la durata del servizio prestato in tale periodo, lo stipendio annuo determinato, ai sensi del primo comma del presente articolo, per il grado nel quale essi potrebbero collocarsi secondo la graduatoria richiamata nel comma precedente, in base al posto dai medesimi occupato alla data della cessazione.

Per il calcolo delle medie indicate nel primo comma non si tiene conto degli impiegati contemplati nei commi 3° e 4° di questo articolo.

Gli stipendi da assegnarsi in virtù del presente articolo sostituiscono ad ogni effetto quelli già attribuiti e sono corrisposti con le stesse riduzioni eventualmente verificatesi nei medesimi.

Art. 41.

Eccettuati gli inservienti avventizi e assimilati, agli inservienti ed equiparati, in servizio al 1° gennaio 1924, i quali saranno assegnati al grado di usciere, sarà valutata un'anzianità decorrente dalla data dell'assunzione in servizio di ruolo o equiparato, da parte dei consigli notarili o del ministero, col titolo di inserviente o custode o portiere o altro equivalente.

Art. 42.

L'indennità da corrispondersi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, è stabilita in ragione di un mese del salario spettante al 31 dicembre 1923 per ogni anno del servizio di ruolo o equiparato, col minimo di una e col massimo di quattro annualità del salario stesso. La frazione di anno, se supera la metà, si considera come anno intero; in caso diverso, non si computa.

Art. 43.

Salvi i diritti concessi agli invalidi di guerra e ai sottufficiali, i posti, che, alla prima attuazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ed entro un triennio dalla data del decreto stesso, risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei gruppi *A* e *C*, dopo eseguito l'inquadramento degli impiegati in servizio alla data medesima, e nel ruolo del personale subalterno dopo avvenute le assegnazioni di cui nel precedente art. 41, saranno conferiti, in ordine di preferenza, alle persone sottoindicate, che ne facciano domanda al Ministero della giustizia entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, ne siano riconosciute meritevoli dal Consiglio di amministrazione e siano fornite dei requisiti prescritti dall'articolo seguente:

a) per il gruppo *A*:

1° reggenti e avventizi, i quali siano provvisti del titolo di studio richiesto dal presente decreto per la normale assunzione in servizio nel gruppo e siano mutilati o invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

2° reggenti e avventizi, che siano provvisti del prescritto titolo di studio, siano ex-combattenti feriti o decorati al valore militare o che abbiano prestato servizio in zona di operazione presso reparti operanti, oppure siano orfani di guerra. A parità di merito, la graduatoria sarà determinata secondo l'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

3° altri reggenti e avventizi, che siano provvisti del prescritto titolo di studio, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione;

b) per il gruppo *C*:

1° inservienti o assimilati ex-combattenti, i quali siano provvisti del prescritto titolo di studio oppure abbiano conseguito durante la guerra il grado di ufficiale;

2° avventizi e cottimisti, che siano mutilati o invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

3° inservienti o assimilati, che siano provvisti del prescritto titolo di studio oppure, in seguito a regolare incarico, abbiano esercitato negli archivi notarili attribuzioni inerenti allo stesso gruppo *C*;

4° avventizi e cottimisti, che siano provvisti del prescritto titolo di studio, e siano ex-combattenti feriti o decorati al valore militare o che abbiano prestato servizio in zona di operazione presso reparti operanti, oppure si trovino nelle condizioni previste dall'art. 19 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843. A parità di merito, la graduatoria sarà determinata secondo l'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

5° avventizi e cottimisti, che abbiano i requisiti stabiliti dal precedente n. 4, ma non siano provvisti del titolo di studio;

6° avventizi e cottimisti, che siano provvisti del prescritto titolo di studio, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione;

7° altri avventizi, inservienti o assimilati e cottimisti, i quali non siano provvisti del titolo di studio, in base a graduatoria come nel precedente n. 6;

c) per il ruolo del personale subalterno, inservienti o assimilati, avventizi e cottimisti, contemplati nel precedente alinea *b*), i quali non abbiano conseguita la sistemazione nel gruppo *C*.

Il personale contemplato nel presente articolo è esente dall'esame di ammissione. E' esente altresì dal periodo di prova, qualora, per non meno di sei mesi, abbia prestato servizio con mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto oppure, nel caso di passaggio al gruppo C, purchè si tratti di personale ex-combattente, abbia per la stessa durata disimpegnato mansioni di inserviente o assimilato, in servizio di ruolo o equiparato.

Coloro che avessero percette le indennità previste nel precedente art. 42 dovranno, nel caso di riassunzione in servizio, effettuarne immediatamente il rimborso, trattenendone soltanto una quota pari alla metà del salario corrispondente al periodo di interruzione del servizio.

Art. 44.

Per le nomine previste nell'articolo precedente, occorrono i seguenti requisiti:

1° aver prestato lodevole servizio nell'amministrazione degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, o altrimenti per gli archivi stessi a carico del fondo dei sopravanzi, in seguito a nomina anteriore al 1° gennaio 1924, tranne per quanto riguarda gli invalidi di guerra e i sottufficiali, che non siano compresi nella enumerazione del precedente articolo medesimo;

2° possedere le attitudini necessarie al disimpegno delle funzioni inerenti al grado da conferirsi;

3° per i reggenti, avventizi e cottimisti contemplati all'alinea *a*) n. 3 e all'alinea *b*) nn. 6 e 7 del precedente articolo 43, essere stati assunti in servizio in età non superiore a 40 anni.

Art. 45.

Il personale di ruolo, che trovavasi in servizio alla data del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e che sarà assegnato al gruppo *A* nella prima attuazione del decreto medesimo, potrà essere promosso fino al grado di conservatore, se abbia superato l'esame di idoneità al notariato oppure l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio del notariato stesso, e fino al grado di capo-archivista negli altri casi, sempre con passaggio dal grado conferito a quello immediatamente superiore e con l'osservanza dei prescritti limiti di anzianità.

Art. 46.

Qualora non potessero aver luogo promozioni a posti disponibili in gradi superiori, sarà provveduto ai sensi dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 47.

Finchè non sia pubblicata la tabella indicata nel precedente art. 1, possono aver luogo nomine e promozioni di

impiegati, entro i limiti del ruolo organico del personale, giusta le norme stabilite dal presente decreto, con destinazione provvisoria secondo le esigenze del servizio.

Art. 48.

Per la prima attuazione dell'art. 15 del presente decreto, i corrispondenti collocamenti a riposo saranno effettuati entro il 31 dicembre 1924.

Art. 49.

All'art. 13 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, è sostituito il seguente:

« Gli impiegati d'archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell'art. 174 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, debbono chiedere la dispensa dall'ufficio di notaro oppure dall'impiego, con decorrenza dal 1° febbraio 1925 o da data anteriore, mediante domanda da presentarsi al competente procuratore del Re entro il 30 novembre 1924. Il procuratore del Re appone sulla domanda la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e la trasmette immediatamente al Ministero della giustizia, il quale, entro il 31 dicembre 1924, provvederà sulla domanda di dispensa dall'impiego. Tale dispensa, agli effetti della pensione o indennità di quiescenza, si considera avvenuta per disposizione d'ufficio.

« Gli impiegati stessi, che, entro il termine stabilito, non avranno richiesta la dispensa di cui nel precedente comma, saranno d'ufficio, non oltre il 31 dicembre 1924, dichiarati dimissionari dall'impiego, senza diritto a pensione nè ad indennità di quiescenza ».

Art. 50.

All'art. 15 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, è sostituito il seguente:

« Qualora, dopo l'applicazione degli articoli 13 e 14 del presente decreto, risultasse ancora personale in eccedenza, rispetto al numero fissato dalla tabella per i singoli gradi del nuovo ruolo organico, dovrà procedersi, non oltre il 31 marzo 1925, alle occorrenti eliminazioni, sia, per la sua prima applicazione, ai sensi dell'art. 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, mediante dispense dal servizio, nei gradi nei quali si verificassero eccedenze o nei gradi rispettivamente superiori, sia anche ai sensi dell'art. 87 del Regio decreto medesimo, mediante collocamenti in disponibilità, nei gradi con personale eccedente ».

Art. 51.

Finchè possa avere applicazione il disposto dell'articolo precedente, sarà in facoltà del Ministero sospendere l'accettazione delle domande per dispensa dall'esercizio del notariato presentate da impiegati appartenenti a gradi, nei quali si trovasse personale in eccedenza, o ai gradi rispettivamente superiori.

Entro lo stesso termine, potrà sospendersi la destinazione a quelle sedi vacanti, per le quali la sospensione fosse consigliabile nell'interesse del servizio.

Art. 52.

Attuate le eliminazioni del personale in eccedenza, tutti gli impiegati rimanenti, per i quali occorresse modificare la destinazione precedente, saranno destinati a posti corrispondenti al proprio grado, salvo quanto dispone il primo comma dell'articolo seguente.

Contemporaneamente sarà licenziato dal servizio il personale reggente, avventizio, cottimista e subalterno, il quale non abbia conseguita la sistemazione in ruolo ai sensi del presente decreto.

Art. 53.

Entro un triennio dalla data del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, gli impiegati possono essere temporaneamente incaricati di esercitare funzioni di grado superiore o inferiore a quelli contemplati dall'art. 12 del presente decreto, qualora le funzioni medesime corrispondano a posti disponibili dello stesso gruppo, secondo la tabella di ripartizione del personale. Entro lo stesso termine, al personale dei gradi nono, decimo e undecimo del gruppo *C* può essere conferito analogo incarico per funzioni dei gradi ottavo, nono e decimo del gruppo *A*, e viceversa.

Alla scadenza del triennio, gli impiegati incaricati ai sensi del comma precedente saranno destinati a posti corrispondenti al proprio grado.

Art. 54.

La nomina a posti inferiori, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, può aver luogo entro un quadriennio dalla data del decreto stesso, salvo il disposto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. In tale caso, spettano all'impiegato le competenze assegnate al nuovo grado, in base all'anzianità dalla precedente nomina al grado stesso o a grado superiore.

Art. 55.

Per assunzioni di personale a ferma temporanea, entro il limite dei posti disponibili nell'ultimo grado del gruppo *C* e nel ruolo del personale subalterno, può essere preferito il personale meritevole e idoneo, che sia stato licenziato giusta il disposto del precedente art. 52.

Art. 56.

Gli impiegati degli archivi notarili, i quali siano cessati dall'ufficio dal 1° gennaio 1924 o vengano a cessare entro il 30 giugno 1925, oppure i loro eredi, possono, entro quest'ultima data, con domanda diretta al Ministero della giustizia, chiedere che siano loro applicate le disposizioni in vigore sulla cassa di previdenza, anzichè quelle dell'art. 16 del presente decreto.

Art. 57.

A favore degli uscieri, che si inscriveranno alla cassa di previdenza per le pensioni, l'amministrazione degli archivi notarili effettuerà, presso il fondo dei sopravanzi, il riscatto del servizio di ruolo o equiparato, da essi prestato con inizio anteriore al 1° gennaio 1924, in seguito ad assunzione con provvedimento di consigli notarili o del Ministero, in qualità di inservienti o assimilati, fino alla data di assegnazione al grado di usciere.

Art. 58.

Per le quote di partecipazione accreditate al 29 febbraio 1924, il pagamento agli aventi diritto e la prescrizione a favore dell'archivio hanno luogo secondo le norme già stabilite dall'abrogato art. 113 della legge 16 febbraio 1923, numero 89.

Art. 59.

L'abolizione della indennità per le ispezioni, disposta dall'art. 23 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ha effetto a cominciare dalle ispezioni per il biennio 1922-1923.

Art. 60.

Quando non vi siano motivi di eccezione sulla regolarità delle singole gestioni, il Ministero della giustizia, anche

prima che sia pronunciato dalla Corte dei conti il relativo discarico, può autorizzare lo svincolo delle cauzioni già prestate dai conservatori degli archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali, e non più dovute ai sensi dell'art. 26 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, con dichiarazione di esonero da ogni responsabilità a favore dei funzionari che eseguiranno le corrispondenti cancellazioni.

Tale autorizzazione sostituisce ad ogni effetto la procedura già stabilita dagli articoli 203 a 209 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e la conseguente pronunzia dello svincolo da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 61.

Sono abrogati gli articoli 33 comma 2°, 100, 101, 103, 105, 106 n. 10 e 114 comma 1° della legge 16 febbraio 1913, n. 89; gli articoli 62 comma 3°, 63, 76, 84 comma 1°, 105, 111, 114, 118 a 125, 126 comma 1°, 147, 197, 203 a 209, 216, 220, 226 comma 2°, 228, 229, 238 comma 1° n. 2, 244 e 255 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326; gli articoli 94 comma 3° e 112 del decreto ministeriale 23 maggio 1916, contenente le istruzioni sui servizi del notariato, nonchè ogni altra disposizione contraria al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e al presente decreto.

Art. 62.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tranne quanto alle disposizioni per le quali sia altrimenti stabilito, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 82. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1724.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1924, n. 1738.

Modificazioni alla pianta organica del personale della magistratura e disposizioni varie di coordinamento col testo unico sull'ordinamento giudiziario.

Relazione di S. E. il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza dell'11 novembre 1924, sul decreto concernente modificazioni alla pianta organica del personale della magistratura e disposizioni varie di coordinamento col testo unico sull'ordinamento giudiziario.

SIRE,

Con l'unito decreto viene autorizzato l'aumento di n. 200 magistrati, reso necessario per la sistemazione definitiva delle piante organiche degli uffici giudiziari.

L'eventualità dell'aumento fu già preveduta allorchè in seguito al riordinamento generale degli uffici vennero stabilite le tabelle del personale giudiziario. Ne fu fatta anzi espressa riserva con l'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, perchè non sarebbe stato possibile dare alle nuove tabelle carattere assolutamente definitivo ed inderogabile, quando per effetto della revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie, la estensione territoriale degli uffici veniva in gran parte ad essere modificata e per conseguenza diventava necessario attendere che l'esperienza integrasse i dati statistici in base ai quali erano state intanto compilate le tabelle che soltanto ora possono essere rivedute con piena cognizione di causa, dopo l'esperimento di oltre un anno da che la nuova circoscrizione giudiziaria entrò in vigore.

I bisogni dei vari uffici si sono, durante questo tempo, completamente delineati, in guisa da consentire una più adeguata ripartizione di personale con un lieve aumento in confronto di quello che fu stabilito con le tabelle anzidette.

L'aumento di personale che deve oggi essere disposto potrebbe apparire in contrasto con la riforma generale precedentemente attuata, la quale importò, come è noto, la diminuzione di n. 730 magistrati in confronto dell'organico preesistente, con l'effettiva diminuzione, tenuto conto delle vacanze di posti che allora vi erano, di n. 650 magistrati. Non mancherà quindi chi, vedendo ora aumentare i posti di ruolo, giudicherà che l'eliminazione allora eseguita fu senza scopo o addirittura criticherà come non meditata la riforma anteriore.

Ma occorre tener presente che la eliminazione servì ad allontanare coloro che davano scarso rendimento di lavoro. La eliminazione fu infatti eseguita in base a norme precorse contenute fondamentalmente nel R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028, il quale stabiliva che la eliminazione dovesse riguardare innanzi tutto i magistrati che si trovassero in condizioni obbiettive determinate nel decreto medesimo, quindi quelli che fossero riconosciuti da apposita Commissione meno idonei alle funzioni giudiziarie (art. 2 del R. decreto 2 giugno 1923, n. 1208), poi coloro che ne facessero domanda e solo da ultimo i meno anziani. Ora, in realtà, nessuna eliminazione è stata compiuta a titolo di minore anzianità; e tutti i magistrati eliminati lo furono o perchè si trovavano nelle condizioni obbiettive indicate nel decreto, o perchè la Commissione accertò la loro minore idoneità o, infine, perchè presentarono essi medesimi domanda di collocamento a riposo.

E' evidente che per le due prime categorie, la eliminazione fu e rimane utilissima nell'interesse dell'Amministrazione della giustizia; essi costituirebbero un peso morto per gli uffici giudiziari cui fossero addetti. In quanto a coloro che richiesero di essere collocati a riposo occorre distinguere: parecchi di essi fecero domanda di collocamento a riposo per evitare di essere eliminati in seguito a decisione della Commissione che prevedevano non favorevole; ed è evidente che anche per questi non è da rimpiangere l'allontanamento dagli uffici giudiziari.

Rimane quindi quel piccolo nucleo di magistrati che furono collocati a riposo a loro domanda, mentre nessun pericolo di eliminazione per minore capacità pendeva sul loro capo. Quasi tutti costoro, come è evidente, profittarono del provvedimento di riduzione dei ruoli per allontanarsi dalla magistratura, avendo in vista una più proficua occupazione; ed è perciò da presumere che essi o prima o poi avrebbero egualmente lasciato l'ordine giudiziario. Sicchè anche su di essi, in sostanza, non vi era da fare molto fondamento.

Da quanto precede risulta quindi che la eliminazione eseguita in forza dei precedenti provvedimenti raggiunse pienamente il risultato cui fu mirato, rimanendo così fermo il carattere e le finalità della vasta riforma giudiziaria, la quale ha permesso realmente di eseguire una forte riduzione di personale giudiziario, che sarebbe riuscita impossibile se gli uffici non fossero stati liberati da funzionari meno attivi. E' vero che la riduzione in un primo momento fu stabilita in proporzione alquanto maggiore di quella che in definitiva risulta adeguata ai bisogni del servizio: ma per determinare precisamente quale numero definitivamente fosse da assegnare ai vari uffici, occorreva pure attendere che la sistemazione di essi, secondo il nuovo assetto, desse indicazioni concrete e nel frattempo era prudente compilare le tabelle degli uffici in modo che esse peccassero piuttosto per difetto che per eccesso, essendo chiaro che al difetto sarebbe stato agevole riparare, mentre una seconda ed ulteriore riduzione di personale, a breve distanza dalla precedente, sarebbe stata impossibile.

L'esperienza ha ora chiaramente dimostrato l'insufficienza del personale assegnato ai singoli uffici, sia perchè, per un complesso di cause di non facile determinazione, l'aumento della competenza dei pretori non ha apportato quella sensibile diminuzione del lavoro civile presso le Corti ed i Tribunali, che da tale provvedimento si attendeva, sia perchè il numero degli affari penali e civili presso tutti gli uffici giudiziari si è manifestato in costante e progressivo aumento, per un complesso di fattori, fra i quali possono annoverarsi, in modo particolare, il crescente sviluppo dell'attività commerciale ed industriale del paese pel ripristinato ordine nel campo del lavoro, l'aumento di popolazione e, specialmente in alcune regioni, la cresciuta criminalità.

Tale stato di cose, segnalato concordemente da ripetuti rapporti dei Capi delle Corti, e dalle numerose e, talvolta, fin troppo

vivaci manifestazioni delle curie locali, esige che si provveda d'urgenza al proposto aumento di personale, il quale, peraltro, è contenuto in così ristretti limiti che, messo a raffronto con le riduzioni precedentemente operate, lascia pur sempre sussistere una forte diminuzione di fronte ai ruoli organici preesistenti.

Sicchè riguardando oggi il risultato finale della complessa riforma dell'ordinamento giudiziario, il quale, pur tenendo conto dei nuovi posti che vengono oggi istituiti, consiste nella riduzione di n. 530 magistrati, con una severa revisione del personale in servizio, il vantaggio che l'Amministrazione della giustizia trae da tale riforma appare assai notevole.

La revisione della pianta organica viene per ora limitata al personale della magistratura; ma essa dovrà pure essere eseguita anche per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, non appena sarà provveduto al rimpiazzo dei posti di ruolo attualmente vacanti.

Le altre disposizioni del decreto o sono di semplice coordinamento o contengono pure modalità di attuazione od apportano lievi modifiche al sistema degli scrutini e delle promozioni attuati dal nuovo ordinamento giudiziario, suggerite dall'esperienza del primo anno di attuazione della nuova legge.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero complessivo dei magistrati risultante dalla tabella B) annessa al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, e dalla tabella n. 15 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, oltre l'aumento di dieci posti di consigliere di Corte di appello già disposto per effetto del 2° comma del successivo decreto-legge 23 maggio 1924, n. 772, è ulteriormente aumentato di n. 200 posti.

I posti aumentati saranno ripartiti con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per la giustizia di concerto con quello per le finanze, fra i vari gradi della magistratura secondo le esigenze del servizio, e con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per la giustizia, sarà provveduto all'assegnazione del nuovo personale fra i vari uffici giudiziari.

E' inoltre mantenuto con carattere permanente l'aumento di posti già stabilito presso la Corte di cassazione del Regno con R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2618.

Art. 2.

Nel provvedere ai nuovi posti che saranno istituiti in applicazione dell'art. 1 del presente decreto ed a quelli che si renderanno vacanti in seguito agli spostamenti del personale che sarà necessario disporre fino alla completa attuazione delle nuove tabelle degli uffici giudiziari in conseguenza dell'aumento dei posti, ma, in ogni caso non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro è dispensato dall'osservanza dell'art. 146 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786; e il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto senza che occorra il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Nondimeno i magistrati nel termine di giorni dieci dalla pubblicazione nel Bollettino delle nuove tabelle, possono trasmettere direttamente al Ministero le loro istanze di tramutamento, delle quali sarà tenuto conto nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio.

Rimane pure sospesa, per le promozioni disposte e da disporre nel corrente anno 1924, l'osservanza dell'art. 122 del detto decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, in quanto riserva a favore dei magistrati classificati semplicemente promovibili il quinto dei posti in confronto dei promovibili a scelta.

Art. 3.

Ai posti di giudice e di sostituto procuratore del Re che rimangono vacanti nei tribunali, quando non vi siano aspiranti, possono essere destinati, anche di ufficio, i giudici aggiunti, in deroga alle disposizioni degli articoli 98 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, o anche i giudici menzionati nell'art. 218 del Regio decreto medesimo prima del termine indicato nell'articolo stesso.

Art. 4.

Fino a che si renda necessario per completare il ruolo organico della magistratura e in ogni caso non oltre lo anno 1926, gli uditori giudiziari possono essere ammessi all'esame pratico per la nomina a giudice aggiunto dopo un anno di tirocinio effettivo e conseguire tale nomina anche prima del compimento dei due anni di tirocinio.

Entro lo stesso periodo di tempo, qualora le esigenze di servizio lo richiedano, gli uditori giudiziari possono essere nominati vice-pretori anche prima di aver compiuto sei mesi di tirocinio effettivo.

Art. 5.

I sostituti procuratori generali di Corte di appello che sono applicati alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 268 e dell'art. 1, ultimo capov., del R. decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151, possono, con provvedimento del procuratore generale della Corte di cassazione, essere autorizzati ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nelle udienze civili e penali della Corte medesima.

Art. 6.

Tutte le disposizioni relative agli scrutinii e alle promozioni in Corte di appello contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 restano ferme, salvo le modificazioni seguenti.

I giudici e i sostituti procuratori del Re che nello scrutinio conseguano una classificazione non inferiore a quella di promovibile a scelta a voti unanimi, in qualunque tempo siano scrutinati, hanno diritto di essere collocati secondo la propria anzianità nei rispettivi elenchi dei promovibili a scelta formati in seguito a scrutinii anteriori, rimanendo ferme, in ogni caso, le promozioni disposte nel frattempo.

Può chiedere di essere sottoposto a nuovo scrutinio, in occasione di successive richieste, anche prima del decorso di tre anni dallo scrutinio precedente, il giudice o il sostituto procuratore del Re che nello scrutinio abbia conseguito almeno due voti per la classificazione di merito distinto. Se la precedente classificazione venga confermata con eguale votazione, egli conserva il posto che aveva nell'elenco in cui era iscritto e non può presentarsi ad altro scrutinio se non dopo il decorso di tre anni dal nuovo scrutinio. Se la classificazione venga mutata egli sarà spostato negli elenchi come se la nuova classificazione gli fosse attribuita nello scrutinio anteriore; ma qualora la nuova classificazione sia di merito distinto, prenderà posto nell'elenco che sarà formato in seguito al nuovo scrutinio, dopo tutti coloro che in questo abbiano ottenuto la stessa classificazione con egual numero di voti, qualunque sia l'anzianità rispettiva. Questa dispo-

sizione è applicabile anche alla richiesta per gli scrutinii in corso, purchè la domanda sia proposta entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

I posti attualmente vacanti nella pianta organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie saranno conferiti ai funzionari e agli avventizi ex combattenti, che chiedano il passaggio a categoria superiore, o la sistemazione in organico, a norma dei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 11 novembre 1923, n. 2395, e 8 maggio 1924, n. 843.

A tal fine, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla entrata in vigore del presente decreto, dovranno pervenire al Ministero della giustizia e degli affari di culto le domande di ammissione da parte degli interessati, sulle quali si provvederà sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero.

Art. 8.

Ai posti che resteranno vacanti dopo l'applicazione delle norme di cui all'articolo precedente sarà provveduto con regolare concorso a norma degli articoli 17 e seguenti del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 745.

Art. 9.

L'art. 148 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, nei commi 4° e 5°, è modificato come appresso:

« I magistrati della Corte di cassazione del Regno e della Corte di appello di Roma che compongono la Commissione cessano dalla carica col 31 dicembre 1925.

« Allo scopo di assicurare l'uniformità dei pareri, la Commissione centrale per gli scrutinii continuerà a funzionare nella sua attuale costituzione e competenza fino al 31 dicembre 1925 ».

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 85. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1924.

Autorizzazione alla Compagnia anonima cremonese incendio, infortuni, assicurazioni e riassicurazioni, ad esercitare nel Regno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

Viste le domande 24 luglio e 24 settembre 1924 della « Compagnia anonima cremonese incendio, infortuni, assicurazioni e riassicurazioni » costituita in Cremona con atto del 22 giugno 1924, col capitale di L. 3.000.000. versato un decimo, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami incendio e infortuni e della riassicurazione nel ramo grandine;

Ritenuto che la società è stata legalmente costituita ed ha altresì adempiuto all'obbligo di costituire cauzione iniziale stabilito dall'art. 33 del citato decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Decreta:

La Compagnia anonima cremonese incendio, infortuni, assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Cremona, è autorizzata all'esercizio nel Regno dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami infortuni e incendio e della riassicurazione nel ramo grandine, sotto l'osservanza delle norme stabilite dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Roma, addì 6 novembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1924.

Soppressione della Regia agenzia consolare in Freemantle (Australia Occidentale).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Freemantle (Australia Occidentale) è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 253

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 novembre 1924

	Media		Media
Parigi	121 98	Belgio	111 93
Londra	106 959	Olanda	9 35
Svizzera	445 54	Pesos oro	19 625
Spagna	313 75	Pesos carta	8 74
Berlino	—	New-York	23 128
Vienna	0.032	Oro	446 26
Praga	68 95	Romania	12 55
Dollaro canadese	23 12	Belgrado	33 40
Budapest	0 0303		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 18
	3.50 % » (1902)	77 —
	3.00 % lordo	52 83
	5.00 % netto	98 81
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 64

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. **1ª Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	25782	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria di Busco in Ponte di Piave (Treviso) . . . . L.	14 —
5 %	147296	Abinanti Fina Cosima fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Fatta Agata di Salvatore, ved. di Abinanti Fina Antonino, domiciliata a Montemaggiore Belsito (Palermo) . . . . »	40 —
»	147297	Abinanti-Fina Caterina fu Antonino, minore, ecc. come la precedente . . . . »	40 —
3.50 %	208536	Eusepi Stefano fu Ubaldo, domiciliato in Sigillo (Perugia) vincolata . . . . »	7 —
5 %	52493	Robbiano Natalina di Giovanni Battista, nubile, domiciliata a Spezia (Genova) . . . . »	785 —
3.50 % (1902)	16439 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: comune di Montalbano Ionico (Potenza) . . » Per l'usufrutto: Bruno sacerdote Matteo fu Vincenzo, domiciliato in Montalbano Ionico (Potenza).	357 —
3.50 %	760193	Cupolo Gesualda di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Napoli . . . . »	14 —
»	631963	Poët Ivonne, minore, sotto la tutela di Poët Leone Enrico, domiciliata a Torre Pellice (Torino) . . . . »	21 —
3.50 % (1902)	5692	Comune di Este (Padova) . . . . »	14 —
5 %	211840	Ceroni Guglielmo Attilio o Attilio Guglielmo di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Roma. »	525 —
3.50 %	746498	Maso Clelia fu Domenico moglie di Ferrari Domenico, domiciliata a Tropea (Catanzaro) vincolata . . . . . . »	259 —
5 %	195816	Castagno Cesira fu Archimede, nubile, domiciliata a Torino . »	500 —
Certificato provvisorio di obbligazioni delle Venezie emesso dalla sezione di R. Tesoreria di Treviso il 22 ottobre 1923	6097	Cavalli Maddalena fu Giuseppe, vedova Scatolin . . . . »	Capitale 500 —
5 %	341881	Sagarriga-Visconti Nicola fu Luigi, domiciliato a Bari . . . »	240 —
»	157918	Oscilia Ida Maria fu Felice, minore, sotto la patria podestà della madre Faustina de Zanchi Vittoria, vedova di Oscilia Felice, domiciliata a Firenze . . . . »	60 —
»	157919	Oscilia Achillea fu Felice, minore, ecc. come la precedente . . »	35 —
»	74825	Dianoz Alessandrina fu Vincenzo, nubile, domicil. a New York. »	500 —
3.50 % (1902)	23675	Congregazione di carità di Este (Padova) . . . . »	35 —
»	24975	Opera Pia Cortellazzo Contiero in Este (Padova), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	217 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 % (1902)	24976	Ospedale civile di Este (Padova), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . L.	399 —
»	24977	Opera Pia Bargotto Gazzo in Este (Padova), amministrata come la precedente . . . . »	150 50
»	25682	Opera Pia Mondin Giuseppe, amministrata dalla Congregazione di carità di Este (Padova) . . . . »	168 —
»	25683	Congregazione di carità di Este (Padova) . . . . . . »	31 50
»	27366	Intestata come la precedente . . . . »	336 —
»	27493	Opera Pia « Bargotto Gazzo » in Este (Padova), amministrata della locale Congregazione di carità . . . . . . »	56 —
»	29295	Ospedale civile di Este (Padova), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	402 50
»	30428	Intestata come la precedente . . . . »	122 50
»	31086	Intestata come la precedente . . . . »	1011 50
»	33045	Intestata come la precedente . . . . »	147 —
»	33134	Opera Pia Mondin Giuseppe, in Este (Padova) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . . »	17 50
»	33566	Congregazione di carità di Este (Padova) per il legato Mattioli Luigi . . . . »	171 50
4.50 %	9351	Congregazione di carità di Este (Padova), per la pia offerta Ida Benvenuti nata nobile Parravicino . . . . . »	45 —
»	9352	Congregazione di carità di Este (Padova), pel pio legato Benvenuti Pietro, per i poveri della frazione di Schiavonia di Este . . . . »	129 —
»	9353	Congregazione di Este (Padova) pel legato Treves dei Bonfili cav. barone Giuseppe . . . . »	45 —
»	9354	Congregazione di Carità di Este (Padova), pel pio legato Iacob e Lione Trieste, fratelli fu Moisè . . . . »	138 —
»	9355	Congregazione di carità di Este (Padova) pel pio legato della fu Caterina Cortellazzo Contiero . . . . »	129 —
»	9356	Congregazione di carità di Este (Padova), pel pio legato Benvenuti Leo . . . . »	42 —
»	9357	Santa Famiglia o Congregazione dei poveri non ricoverata della città di Este (Padova), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	84 —
»	9358	Ospedale civile di Este (Padova), amministrato dalla locale Congregazione di carità, vincolata . . . . . . »	2478 —
»	9359	Congregazione di carità di Este (Padova) . . . . . »	198 —
»	9360	Opera Pia Cortellazzo Contiero di Este (Padova), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	1560 —
»	9361	Ospedale civile di Este (Padova) per la scuola dei Battuti, sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità . . »	60 —
»	9362	Legato Pasqualini di Este (Padova), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	24 —

Roma, 30 ottobre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico.